

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1549

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**NAN, CARLUCCI, FRATTA PASINI, GIRO, MONDELLO,
PELINO, ROMAGNOLI**

Divieto dell'utilizzazione dei telefoni cellulari negli ascensori e negli scompartimenti delle carrozze ferroviarie

Presentata il 1° agosto 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La libertà personale dovrebbe avere i suoi limiti quando sconfinata nel condizionamento della libertà altrui.

Sotto questo profilo, il Parlamento ha disposto, nel corso della XIV legislatura, delle restrizioni alla libertà di fumare nei locali pubblici.

Nella stessa direzione, si dovrebbero coerentemente prevedere norme che regolino tutto ciò che arreca disturbo o danno alla persona.

In quest'ottica deve essere regolamentato l'utilizzo dei telefoni cellulari. In particolare, occorre tutelare le persone dagli effetti dannosi derivanti da una eccessiva esposizione alle onde elettromagnetiche dei telefoni cellulari.

La presente proposta di legge si propone, pertanto, di vietare l'utilizzo dei telefoni cellulari all'interno degli ascen-

sori, considerato che molti esperti del settore ritengono che una telefonata all'interno di un ascensore rivestito in alluminio possa determinare un effetto moltiplicatore elevatissimo delle onde stesse.

La proposta di legge, inoltre, al fine di tutelare la quiete dei passeggeri durante i tragitti ferroviari, vieta l'utilizzo dei telefoni cellulari all'interno degli scompartimenti ferroviari, considerato che colui che intende conversare al telefono può alzarsi e svolgere la conversazione lungo il corridoio della carrozza ferroviaria.

La proposta di legge è composta da due articoli.

L'articolo 1 vieta l'uso dei telefoni cellulari all'interno degli ascensori e nelle carrozze ferroviarie.

L'articolo 2 prevede per i trasgressori ai divieti di cui all'articolo 1 l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È vietato l'uso dei telefoni cellulari all'interno degli ascensori.

2. È altresì vietato l'uso dei telefoni cellulari all'interno degli scompartimenti dei treni. L'uso dei telefoni cellulari è, comunque, sempre consentito nei corridoi delle carrozze ferroviarie.

ART. 2.

1. In caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 1 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000.

